

Rifiuti, Sistri ad ampio raggio

Dall'1 aprile scattano le sanzioni per omessa iscrizione

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Sistri piglia tutto. Lo scattare dal prossimo 1° aprile 2015 delle sanzioni per omessa iscrizione al Sistri si innesta sulle nuove regole del dlgs 152/2006 per la classificazione dei rifiuti in vigore dallo scorso 18 febbraio, promettendo di far crescere il numero delle imprese che, producendo o gestendo rifiuti speciali pericolosi, sono obbligate a utilizzare il sistema di tracciamento telematico dei residui. Lo scenario è disegnato da due provvedimenti: la legge di conversione del dl 192/2014 (c.d. «Milleproroghe») approvata in via definitiva dal Senato giovedì 26 febbraio, che conferma l'operatività delle citate sanzioni Sistri (prevedendone solo uno slittamento di due mesi rispetto all'originaria data del 1° febbraio 2015) e il dl 91/2014 (c.d. «Competitività»), che, introducendo nel Codice ambientale l'obbligo di adottare il principio di precauzione nell'attribuzione dei codici Cer ai rifiuti, allarga di fatto il novero di quelli da identificare come pericolosi.

Sanzioni Sistri. Dal 1° aprile 2015 scatta l'applicabilità delle sanzioni ex commi 1 e 2, articolo 260-bis del dlgs 152/2006, che puniscono a titolo amministrativo (con importi fino a 93 mila euro), rispettivamente, l'omessa iscrizione al Sistri e il mancato pagamento del relativo contributo. A fissare la nuova data di operatività delle suddette sanzioni, come accennato, è l'approvata legge di conversione del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (provvedimento, a sua volta, di novella del dl 101/2013, decreto che aveva fissato il precedente calendario Sistri). La legge di conversione del Milleproroghe non tocca invece il termine iniziale di applicabilità delle sanzioni previste dai commi dal 3 al 9 dell'articolo 260-bis del dlgs 152/2006 per la violazione delle altre regole Sistri (quelle relative al vero e proprio tracciamento telematico dei rifiuti: registrazione delle movimentazioni tramite il sistema informatico nazionale, tenuta della documentazione annessa, controllo satellitare dei mezzi di trasporto, video-sorveglianza degli impianti). L'operatività di queste ultime sanzioni scatterà infatti, come previsto dall'originario dl 192/2014, solo dal 1° gennaio 2016, insieme alla cessazione del c.d. «regime transitorio del doppio binario»

Sistri: scadenze, soggetti obbligati ed adempimenti

Le scadenze	<p>Dal 1° aprile 2015: scattano sanzioni ex dlgs 152/2006 per omessa iscrizione e/o pagamento relativo contributo</p> <p>Fino al 31 dicembre 2015: obbligo per operatori Sistri di parallelo tradizionale tracciamento rifiuti ex dlgs 152/2006 (regime transitorio)</p> <p>Dal 1° gennaio 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessazione regime transitorio; • operatività altre sanzioni per violazione regole tracciamento Sistri
Obbligati al Sistri	<p>Enti/imprese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (salve eccezioni ex dm 24 aprile 2014); • di raccolta/trasporto professionale, trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; • nuovi produttori di rifiuti pericolosi; • operatori trasporto intermodale di rifiuti speciali pericolosi. <p>Comuni e imprese di trasporto rifiuti urbani Regione Campania</p>
Obblighi connessi	<p>Dal 18 febbraio 2015: classificazione rifiuti in base a nuove regole ex allegato D, Parte IV, dlgs 152/2006</p>

che obbliga i soggetti Sistri a effettuare il tradizionale tracciamento dei rifiuti. In base all'attuale assetto normativo, lo ricordiamo, l'adesione al Sistri è obbligatoria per i seguenti soggetti: enti/imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (a eccezione, se non stoccano i propri rifiuti, delle aziende agricole che li conferiscono a propri sistemi di raccolta e delle piccole strutture individuate dal dm 24 aprile 2014); enti/imprese di raccolta/trasporto a titolo professionale, di trattamento, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti speciali pericolosi; nuovi produttori di rifiuti pericolosi; operatori del trasporto intermodale affidatari di rifiuti speciali pericolosi; comuni e imprese di trasporto rifiuti urbani della regione Campania. Tra i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati all'iscrizione al Sistri ex articolo 188-ter, dlgs 152/2006 figurano, come chiarito anche dalla circolare Minambiente 31 ottobre 2013, anche quelli che provengono poi al trasporto in proprio degli stessi residui. E tra questi, il dm 52/2011 (cd. «Testo unico Sistri») stabilisce altresì come gli enti e le imprese individuati dall'articolo 212, comma 8 del dlgs 152/2006 (tra cui quelli ammessi a regime semplificato d'iscrizione Albo gestori per trasporto di

piccole quantità di rifiuti pericolosi) debbano versare sia il contributo Sistri relativo alla categoria di produttori di appartenenza sia il contributo relativo al numero di veicoli adibiti al trasporto rifiuti. A titolo generale, l'iscrizione al Sistri deve essere formalizzata: prima di dare avvio alle attività,

per i soggetti già iscritti la regolarizzazione è richiesta entro il 30 aprile dell'anno in corso. La proroga al 1° aprile 2015 dell'applicabilità delle (prime) sanzioni Sistri allunga però anche il termine entro cui esercitare il «ravvedimento operoso» previsto dal comma 9-ter, articolo 260-bis, che assicura



o comunque al verificarsi dei presupposti per i quali la disciplina in materia dispone l'obbligo di iscrizione (dm 52/2011, articolo 10); in caso di produzione accidentale di tali rifiuti, entro tre giorni lavorativi dall'accertamento della pericolosità degli stessi (articolo 188-ter, comma 10, dlgs 152/2006). Per i nuovi iscritti il contributo annuale previsto dal dm 52/2011 («a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Sistri) deve essere contestualmente versato,

l'immunità dalle sanzioni in caso di adempimento entro 30 giorni dalla commissione dell'illecito, o la riduzione delle stesse ad 1/4 in caso di definizione della controversia entro 60 giorni dalla contestazione.

La nuova classificazione dei rifiuti. A fare da «volano» al Sistri, come accennato, potranno ben concorrere le nuove regole per la classificazione dei rifiuti in vigore dal 18 febbraio 2015 ex dl 91/2014 (come convertito in legge 11 ago-

sto 2014, n. 116). Le riformulate istruzioni dell'allegato D, Parte IV del Codice ambientale (recante l'Elenco dei rifiuti) per la corretta attribuzione ai residui dei codici identificativi (c.d. «Cer») impongono infatti agli operatori due precise condotte: in primo luogo, laddove non siano noti i composti specifici dei rifiuti, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento quelli peggiori; in secondo luogo, qualora le sostanze presenti non siano note o determinate, i rifiuti devono essere classificati come pericolosi. Tale declinazione nazionale del «principio di precauzione ambientale» di matrice comunitaria indirizzerà verosimilmente le imprese (guidate da una pedissequa finalità di tutela, anche dalle sanzioni per gestione di rifiuti non autorizzata) ad identificare senz'altro come pericolosi quei rifiuti classificabili tra i pericolosi solo in presenza di determinate caratteristiche (c.d. rifiuti con «codici a specchio»). Sulla prospettiva di una «crescita» dei rifiuti da classificare come pericolosi alla luce delle nuove disposizioni si sono nei giorni scorsi pronunciati sia l'Ordine nazionale dei chimici che le associazioni degli operatori del settore (Fise Assoambiente, Fise Unire, Federambiente e Atia-Iswa), le quali con paralleli comunicati stampa hanno sottolineato le criticità per produttori, gestori di impianti e consulenti.

Le ricadute sul sistema. A cascata, la prospettata (ri)classificazione dei rifiuti promette dunque di allargare fin da subito il novero delle aziende che, producendo o gestendo rifiuti (speciali) da identificare come pericolosi saranno obbligate ad iscriversi al Sistri. Questo, almeno, fino al prossimo e nuovo appuntamento del 1° giugno 2015, termine a partire dal quale saranno direttamente applicabili sul territorio nazionale (anche senza un tempestivo adeguamento del dlgs 152/2006, poiché «self executing») le nuove norme Ue previste dal regolamento 1357/2014 sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e dalla decisione 2014/995/Ce recante il nuovo Elenco europeo dei rifiuti.